



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1621

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione del «Bando Qualità in Trentino - Settore Ricettivo» - Bando per il sostegno alle piccole e medie imprese operanti nel settore della ricettività turistica: riqualificazione e rafforzamento della qualità della permanenza dell'ospite, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

Il giorno **16 Ottobre 2020** ad ore **09:25** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE

**MARIO TONINA**  
**MIRKO BISESTI**  
**ROBERTO FAILONI**  
**MATTIA GOTTARDI**  
**STEFANIA SEGNANA**  
**ACHILLE SPINELLI**  
**GIULIA ZANOTELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**LUCA COMPER**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, in seguito prorogato come da ultimo con decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 al 31 gennaio 2021.

Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state emanate una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale.

Le diverse misure di contenimento del virus COVID-19, adottate a livello provinciale e nazionale, ma anche da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando anche un calo importante di fatturato, fonte principale di liquidità per le stesse.

In risposta a questa situazione emergenziale, a livello nazionale con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto rilancio) e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 sono state emanate delle misure urgenti, anche a sostegno dell'economia, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica.

Sono stati previsti altresì a livello provinciale, una serie di interventi a favore delle attività economiche, volti a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria e promuovere la ripresa economica del Trentino.

In particolare con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state emanate le prime misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, a cui sono seguite delle ulteriori misure introdotte con legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 e legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6.

Tra queste, sono stati previsti dalla Giunta provinciale degli interventi specifici di sostegno al settore del turismo. Al riguardo, con deliberazione di data 28 agosto 2020, n. 1301, sono stati approvati i criteri per la concessione di contributi a fondo perduto, finalizzati a salvaguardare le assunzioni di personale nei settori legati al turismo nella stagione estiva 2020.

Nel contesto di questo particolare momento, si rende ora necessario procedere con un piano di sostegno rivolto alle piccole e medie imprese operanti nel settore della ricettività turistica, mettendo in campo una serie di azioni volte a rilanciare e potenziare strutturalmente il settore, migliorando al contempo la qualità complessiva dell'offerta Trentina, in termini di ospitalità, servizi e infrastrutture.

La Provincia, con legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 «legge provinciale sugli incentivi alle imprese», promuove l'attività d'impresa, anche attraverso il sostegno alle imprese che intendono effettuare, tra l'altro, investimenti fissi, sia mobiliari che immobiliari.

Con l'obiettivo pertanto di rafforzare la qualità dell'esperienza turistica e dell'ospitalità Trentina, la Provincia, con il presente provvedimento intende sostenere gli investimenti delle piccole e medie

imprese operanti nel settore della ricettività turistica Trentina, volti alla riqualificazione dei servizi di base di accoglienza del cliente, al miglioramento della qualità della permanenza dell'ospite, al completamento dell'offerta della struttura ricettiva.

Il punto 6, comma 2 bis, dei «Criteri e modalità per l'applicazione della legge - Norme di carattere generale» della legge provinciale n. 6/99, approvati con deliberazione di Giunta provinciale 22 dicembre 2005, n. 2804 e ss.mm.ii., prevede la possibilità per la Giunta di indire autonomamente bandi di carattere temporaneo, per iniziative ed interventi promossi per superare l'emergenza sanitaria, economica e finanziaria dovuta al diffondersi dell'epidemia di COVID-19, anche in deroga ai citati Criteri e secondo le procedure previste dall'articolo 16 comma 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

Al fine di dare seguito alle disposizioni sopra riferite, si propone di approvare il «Bando Qualità in Trentino - Settore Ricettivo» - Bando per il sostegno alle piccole e medie imprese operanti nel settore della ricettività turistica: riqualificazione e rafforzamento della qualità della permanenza dell'ospite - di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento.

L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui al presente Bando.

Per far fronte alla concessione dei contributi in parola con il presente provvedimento si ritiene, inoltre, di procedere all'assegnazione all'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) delle risorse stanziare a tal fine sul bilancio provinciale, disciplinando nel contempo le modalità di erogazione all'Agenzia stessa. Le domande di agevolazione sono accolte nel limite delle risorse disponibili sul bilancio di APIAE, tenuto conto di tale assegnazione.

Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi in conto capitale in «de minimis». In alternativa, è consentito alle piccole e medie imprese richiedere la concessione del contributo in conto capitale ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione per categoria).

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- visti i «Criteri e modalità per l'applicazione della legge - Norme di carattere generale» della legge provinciale n. 6/99, approvati con deliberazione di Giunta provinciale 22 dicembre 2005, n. 2804 e ss.mm.ii.;
- visto l'allegato A, parte integrante e sostanziale, del provvedimento contenente il «Bando Qualità in Trentino - Settore Ricettivo» - Bando per il sostegno alle piccole e medie imprese operanti nel settore della ricettività turistica: riqualificazione e rafforzamento della qualità della permanenza dell'ospite;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016 e acquisiti i pareri dei servizi di staff con prot. 597534 dd 30/09/2020 - prot. 621112 dd 09/10/2020 - prot. 629031 dd 14/10/2020, in relazione ai quali sono state apportate le modifiche suggerite al provvedimento in oggetto e relativo allegato A;

- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il «Bando Qualità in Trentino - Settore Ricettivo» - Bando per il sostegno alle piccole e medie imprese operanti nel settore della ricettività turistica: riqualificazione e rafforzamento della qualità della permanenza dell'ospite, per gli interventi di cui all'articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale, del presente provvedimento;
2. di disporre che gli aiuti di cui al precedente punto 1) sono concessi in conto capitale in «de minimis»; consentendo in alternativa, alle piccole e medie imprese, di richiedere la concessione del contributo in conto capitale ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea (regolamento generale di esenzione per categoria);
3. di individuare l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) ivi comprese le verifiche successive;
4. di assegnare ad APIAE la somma di euro 5 milioni per l'esercizio 2020, impegnando le relative risorse sul capitolo 612800 dell'esercizio finanziario 2020. Tale somma sarà erogata sulla base di fabbisogni di cassa presentati a cura dell'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche - APIAE;
5. di stabilire che i contributi saranno concessi ed erogati dalla struttura provinciale competente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e le domande di agevolazione sono accolte nel limite delle risorse disponibili sul bilancio di APIAE, tenuto conto dell'assegnazione di cui al punto 4);
6. di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica/fac simile di domanda da utilizzare per richiedere il contributo di cui al punto 1);
7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Bando

IL PRESIDENTE  
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE  
Luca Comper



Provincia autonoma di Trento

## **«BANDO QUALITÀ IN TRENTINO - SETTORE RICETTIVO»**

**Bando per il sostegno alle piccole e medie imprese operanti nel settore della ricettività turistica: riqualificazione e rafforzamento della qualità della permanenza dell'ospite**

### **1. OGGETTO E DEFINIZIONI**

#### **1.1. FINALITÀ DELL'INTERVENTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Nel contesto di questo particolare momento segnato dalla pandemia COVID-19 si impone la necessità e l'urgenza di procedere con un piano di sostegno rivolto alle piccole e medie imprese operanti nel settore della ricettività turistica - comparto strategico per la società ed economia trentina - attraverso il loro rilancio e potenziamento strutturale. In particolare, con il presente bando la Provincia autonoma di Trento intende incentivare il settore della ricettività turistica al fine di migliorare la qualità complessiva dell'offerta trentina, intesa come insieme di ospitalità, servizi ed infrastrutture. Gli interventi che si intendono sostenere hanno l'obiettivo di rafforzare la qualità della permanenza dell'ospite e nello specifico sono:

- a) **interventi volti alla riqualificazione dei servizi di base di accoglienza del cliente, come definiti al punto 3, co. 1, lett. a).** Comprendono spese anche di importo limitato per aiutare anche le più piccole strutture ad investire gradualmente, in un'ottica di sviluppo futuro e di crescita aziendale;
- b) **interventi di miglioramento della qualità della permanenza dell'ospite, come definiti al punto 3, co. 1, lett. b).** È importante che una struttura sia il più possibile accogliente e in linea con le aspettative del proprio cliente, che rimane al centro delle sue attenzioni. L'iniziativa è pensata per interventi di miglioramento di spazi comuni, centri benessere, spazi esterni, piscine e altri servizi che necessitano di ammodernamento o riqualificazione. Questi interventi sono fondamentali per mantenere e/o raggiungere degli standard qualitativi all'altezza del mercato in base alla tipologia di

ciascuna struttura;

- c) **interventi di completamento dell'offerta della struttura ricettiva, come definiti al punto 3, co. 1, lett. c)**, in risposta alle nuove esigenze del mercato, che prendano a riferimento specifici target di prodotto desiderati con l'intenzione di raggiungere particolari nicchie di mercato, fornendo così "un'esperienza turistica" specifica per quel segmento. Qui trovano spazio interventi quali, ad esempio, la costruzione di un centro benessere, di locali per attività sportive, ricreative, di svago e altro ancora. Queste iniziative sono importanti per qualificare ulteriormente strutture che sono già qualitativamente all'altezza del mercato.
2. Le disposizioni dettate dal presente bando si riferiscono ad iniziative di cui **all'articolo 3 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6** «legge provinciale sugli incentivi alle imprese» indicata nel testo del presente bando come "legge provinciale" promosse nell'ambito dell'intero territorio provinciale.
3. Per gli aspetti non disciplinati dal presente bando si applicano, per quanto compatibili, **le disposizioni previste dalle norme di carattere generale e le disposizioni relative agli aiuti per investimenti fissi** dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale.

## 1.2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente bando si applicano le seguenti definizioni:
- a) **"Legge provinciale"**: legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 "Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale";
- b) **"Norme di carattere generale"**: norme di carattere generale dei criteri e modalità per l'applicazione della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvate con deliberazione n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e ss.mm.;
- c) **"Criteri e modalità per investimenti fissi"**: criteri e modalità per l'applicazione dell'articolo 3 (investimenti fissi) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, approvati con deliberazione n. 1911 di data 7 settembre 2012 e ss.mm.;
- d) **"Ente istruttore"**: l'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE);
- e) **"Regime de minimis"**: è il regime di aiuto disciplinato dal regolamento UE n. 1407/2013 che prevede la possibilità di concedere ad una impresa uno o più contributi nel limite massimo di euro 200.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari;
- f) **"Regime di esenzione"**: è il regime disciplinato dal Regolamento (UE) 651/2014, articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
- g) **"piccole imprese"** e **"medie imprese"** (PMI): le imprese che rientrano nella definizione

e che possiedono i parametri dimensionali stabiliti nell'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014;

- h) **“unità abitative”**: si veda la definizione di cui all'articolo 2 del DPP 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg nonché l'articolo 11 del DPP 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg.

## **2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI**

### **2.1 SOGGETTI BENEFICIARI**

1. Possono beneficiare degli incentivi di cui al presente bando le seguenti imprese, ad esclusione delle imprese agricole:

- a) **esercizi alberghieri** di cui all'art. 5 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 “Legge provinciale sulla ricettività turistica”;
- b) **esercizi extralberghieri** di cui all'art. 30, comma 1, della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 “Legge provinciale sulla ricettività turistica”, a condizione che le unità locali nelle quali sono realizzati gli investimenti:
  - b.1 somministrino la prima colazione agli alloggiati;
  - b.2 non abbiano più del 70% dei posti letto in unità abitative con servizio autonomo di cucina;
- c) **rifugi escursionistici** di cui all'art. 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 “Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini”;
- d) **strutture ricettive all'aperto** di cui all'art. 3 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 “Legge provinciale sui campeggi 2012”.

### **2.2 REQUISITI**

1. Per la concessione degli incentivi previsti dal presente bando il soggetto richiedente deve:
- a) essere una piccola o media impresa;
  - b) essere iscritto nel Registro delle imprese della provincia di Trento;
  - c) avere una unità operativa sul territorio provinciale;
  - d) non avere in corso procedure concorsuali;
  - e) **solamente per i contributi concessi in regime di esenzione** non essere considerato in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

## **3. INIZIATIVE AMMISSIBILI**

1. Sono agevolabili attraverso il presente bando gli investimenti fissi promossi dai soggetti indicati al precedente punto e relativi ad unità operative sul territorio provinciale, come di seguito indicato:

- a) **interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare ad alloggio dell'ospite** con la riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo delle unità abitative, dei servizi igienici, e dei relativi corridoi di accesso, nonché delle case mobili, per le strutture ricettive all'aperto;
- b) **interventi di miglioramento degli spazi esistenti destinati o da destinare a zone comuni di permanenza dell'ospite o spazi ad esse funzionali** con la loro riqualificazione, ristrutturazione, ammodernamento e rinnovo. A titolo esemplificativo si tratta, per le strutture ricettive, delle hall, sale da pranzo, sale colazioni, centri benessere, piscine, parco giochi, spazi esterni e sistemazioni facciate; per quelle all'aperto si tratta dei locali di soggiorno, lavanderia, servizi igienici/sanitari e delle dotazioni sportive/ricreative. Sono comunque inclusi gli spazi funzionali utilizzati per la produzione dei servizi offerti, quali ad esempio cucine, ripostigli, depositi/magazzini;
- c) **interventi di completamento e adeguamento della struttura ricettiva in funzione dell'offerta turistica** tramite la costruzione e/o il cambio di destinazione d'uso di strutture funzionali all'attività dell'impresa, costituendo elemento di maggiore qualificazione dello stesso in relazione all'attività sportiva, curativa, ricreativa e di svago in genere, nonché tramite l'acquisto e/o costruzione di nuovi parcheggi. A titolo esemplificativo possono essere un centro benessere, locali per il deposito di sci, bike o per attività sportive, parco giochi, mini-club e altro.

#### **4. SPESE AMMISSIBILI**

##### **4.1 ASPETTI GENERALI**

1. Gli investimenti agevolati devono:

- a) risultare inclusi nelle iniziative ammissibili previste al precedente punto 3;
- b) rispondere a requisiti di razionalità e funzionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente;
- c) riferirsi a beni di proprietà o in leasing del soggetto richiedente il contributo fatti salvi i seguenti casi:
  - 1. iniziative effettuate tramite operazioni di leasing;
  - 2. opere o impianti realizzati relativamente ad immobili oggetto di operazioni di leasing;
  - 3. affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
  - 4. investimenti di importo fino a 300.000 euro (totale domanda), realizzati relativamente ad immobili in disponibilità;
- d) essere utilizzati esclusivamente dall'impresa beneficiaria dei contributi, fatti salvi i seguenti casi:

1. affitto d'azienda tra società controllanti o controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, o tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti;
- e) essere utilizzati esclusivamente per l'esercizio delle attività agevolate ai sensi del presente bando e per le quali il soggetto beneficiario o, nei casi previsti il soggetto utilizzatore, è iscritto nel Registro delle imprese.
2. Le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono verificate ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo. Le altre condizioni di cui al comma 1 devono essere rispettate a partire dal momento della presentazione della documentazione per l'erogazione del contributo.
3. Le spese inerenti le iniziative ammesse a contributo o gli oneri relativi ad eventuali operazioni di leasing devono essere sostenute dal soggetto beneficiario.

## **4.2 SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE**

### **4.2.1. Investimenti immobiliari**

1. Ai fini del presente bando rientrano tra gli investimenti immobiliari ammissibili:
  - spese per opere edili, murarie e impiantistiche inerenti la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento e/o il cambio di destinazione d'uso degli immobili (incluse le sistemazioni esterne) destinati all'alloggio, agli spazi comuni o alla fornitura di servizi aggiuntivi alla clientela, nonché spese per acquisto e/o costruzione di parcheggi, comprensiva di eventuali spese di acquisto del terreno;
  - spese tecniche (progettazione, direzione lavori, sicurezza, certificazione e collaudo statico) nella misura massima dell'8% degli investimenti immobiliari previsti.
2. Sono inoltre ammissibili operazione di leasing che abbiano per oggetto le spese indicate al presente punto.
3. Le spese per gli investimenti immobiliari possono essere agevolate a condizione che:
  - le opere oggetto di contributo siano state realizzate nel rispetto degli strumenti di pianificazione territoriale previsti dalle disposizioni urbanistiche vigenti;
  - vi sia compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insistono gli immobili oggetto di contributo e l'esercizio delle attività che in essi vengono svolte;
  - l'immobile oggetto degli investimenti ammessi ai sensi del presente punto sia di proprietà del soggetto beneficiario dei contributi tranne i casi di cui al punto 4.1. co. 1., lett. c).
4. Le condizioni di cui al comma 3 devono sussistere al momento della presentazione della documentazione per l'erogazione dei contributi.

### **4.2.2. Investimenti mobiliari**

1. Rientrano tra gli investimenti mobiliari ammissibili le spese relative:

- all'acquisto di mobili, arredi e attrezzature destinati all'alloggio (inclusi copriletti, piumini, trapunte, materassi, cuscini, ecc.), agli spazi comuni o alla fornitura di servizi aggiuntivi alla clientela, inclusi sistemi informatici hardware e software.
2. Nella determinazione della spesa ammissibile si tiene conto anche degli oneri inerenti l'imballo, il trasporto, l'installazione, il collaudo, gli accessori a condizione che gli stessi siano indicati nel medesimo documento di spesa del bene acquistato.

### **4.3 SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE**

1. Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia, quelli per nuove strutture ricettive e per l'aumento di posti letto/ negli esercizi ricettivi esistenti, nonché gli oneri accessori (quali spese notarili, I.V.A., oneri finanziari, bolli, spese fiscali, spese bancarie, commissioni di cambio, rimborso spese vitto, viaggio e alloggio, imprevisti e altri). Non sono inoltre ammissibili quote di un investimento immobiliare per il quale sono richieste agevolazioni ai sensi dei criteri e modalità per gli investimenti fissi della legge provinciale.

#### **4.3.1. Investimenti immobiliari**

1. Non sono ammissibili le spese relative a:

- alloggi del gestore e del personale;
- oneri di urbanizzazione;
- opere su immobili per i quali il soggetto richiedente è sottoposto ad esecuzione immobiliare.

#### **4.3.2. Investimenti mobiliari**

1. Non sono ammissibili le spese relative a:

- beni di prezzo unitario inferiore a 500 euro, ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;
- materiali di consumo, attrezzatura minuta, beni di facile deperibilità (ad esempio biancheria, lenzuola, federe, accappatoi, asciugamani, stoviglie, ecc.);
- beni che costituiscono esclusivo motivo di abbellimento ornamentale (ad esempio fiori, fioriere, quadri, tappeti, ecc.), ad eccezione di tende, stufe e altri beni funzionali rispetto all'attività svolta;
- beni che si prestano ad utilizzi non esclusivamente aziendali (ad es. telefoni cellulari, fotocamere e telecamere);
- attrezzature per giochi basati su scommesse in denaro (slot machine, videopoker, ecc.);
- beni mobili usati;
- beni immateriali pagati tramite royalties.

2. I beni aventi prezzo unitario inferiore a 500 euro sono ammissibili soltanto se costituiscono

un insieme omogeneo destinato alla medesima funzionalità (per es. l'arredamento o l'attrezzatura riferita ad uno o più locali), di importo almeno pari a 500 euro risultante da un unico documento fiscale.

## 5. INCENTIVI E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE

1. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 2 e 3 relativamente alle domande rientranti nelle iniziative di cui al punto 3, sulle spese ritenute ammissibili di cui al punto 4, è concesso un contributo in conto capitale in regime «de minimis» nella misura del 30% o nella minor misura disponibile in relazione alla capienza de minimis del soggetto richiedente.
2. In alternativa al contributo di cui al comma 1 le piccole imprese possono richiedere la concessione di un contributo in conto capitale ai sensi del regime di esenzione nella misura del 20%.
3. In alternativa al contributo di cui al comma 1 le medie imprese possono richiedere la concessione di un contributo in conto capitale ai sensi del regime di esenzione nella misura del 10%.
4. Ai fini della determinazione del contributo sono individuati i limiti di spesa minima e massima indicati nella tabella seguente.

	<b>LIMITE MINIMO SPESA AMMESSA</b>	<b>LIMITE MASSIMO SPESA AMMESSA</b>
<b>a) miglioramento dei locali di alloggio (spazi esistenti)</b>	30.000,00	300.000,00
<b>b) miglioramento degli spazi comuni (spazi esistenti)</b>	50.000,00	600.000,00
<b>c) completamento e adeguamento della struttura ricettiva (strutture aggiuntive)</b>	70.000,00	600.000,00

5. I contributi sono concessi ed erogati in **unica soluzione**.

## 6. PROCEDURE

### 6.1 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda per ottenere la concessione degli incentivi previsti dal presente bando è presentata all'ente istruttore entro il **31 marzo 2021** mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia, secondo i contenuti previsti dalla modulistica/fac simile, la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale della

struttura provinciale competente. Per domande con spesa superiore ad euro 100.000,00, deve essere prodotta la dichiarazione di cui al successivo punto 7.1.

2. L'ente istruttore potrà richiedere, per indispensabili esigenze istruttorie, eventuale ulteriore documentazione ad integrazione di quella già presentata, fissando un termine per la presentazione della stessa.

3. È consentita la presentazione di un'unica domanda a valere sul presente bando relativa a una o più tipologie di interventi per ciascuna unità locale. Non sono conteggiate le domande alle quali il soggetto richiedente abbia rinunciato o in relazione alle quali siano stati assunti provvedimenti di diniego o di revoca del contributo. La domanda presentata a valere del presente bando non è computata ai fini del numero massimo di domande presentabili ai sensi dei criteri e modalità per investimenti fissi.

4. Non è ammessa la presentazione di domande integrative ai sensi del presente bando.

## **7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

### **7.1 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. I contributi sono concessi da parte dell'ente istruttore, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, completa delle eventuali integrazioni richieste ai sensi del punto 6.1, e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari. In ogni caso per domande con spesa superiore ad euro 100.000,00, deve essere prodotta dichiarazione di una banca o di una società di leasing attestante la concessione al soggetto richiedente di un finanziamento riferito all'investimento oggetto della domanda, di importo almeno pari al 50% della spesa prevista, fatto salvo quanto segue. Qualora l'investimento oggetto della domanda sia interamente finanziato con mezzi propri, l'ente istruttore a campione verificherà ex post che il livello dei mezzi propri risultante dal bilancio sia incrementato dell'intero importo relativo all'investimento previsto. La verifica sarà effettuata confrontando i bilanci relativi alle situazioni immediatamente precedenti l'investimento e quella successiva.

2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

3. Nelle domande possono essere inserite spese sostenute dopo la presentazione della domanda e, limitatamente alla concessione di aiuti de minimis, anche **spese sostenute** fino alla data di presentazione nei limiti previsti al punto 8.1.

4. Il provvedimento di concessione è assunto entro 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della domanda.

## **8. CRONOPROGRAMMA, RENDICONTAZIONE, EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

### **8.1 TERMINE AVVIO**

1. Le iniziative relative alle domande presentate sul presente bando devono essere avviate

successivamente alla presentazione della richiesta, pena l'inammissibilità della domanda stessa. Limitatamente alla concessione di **aiuti de minimis, le iniziative possono essere avviate non prima del 1 settembre 2020.**

2. Le iniziative si intendono avviate, fermo restando il principio dell'effetto di incentivazione stabilito dall'articolo 6 del Regolamento UE n. 651/14 per i contributi concessi ai sensi di detto regime,<sup>1</sup> prendendo a riferimento le seguenti disposizioni:

- a) gli investimenti mobiliari e quelli relativi all'installazione di impianti non compresi negli investimenti immobiliari, si intendono iniziati nel giorno dell'emissione della fattura;
- b) le opere edilizie nonché l'installazione di impianti compresi nelle opere anzidette, si intendono iniziate nel giorno indicato nella dichiarazione di inizio lavori desumibile dalla documentazione presentata ai sensi della normativa urbanistica vigente oppure in assenza da una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato;
- c) nel caso di operazioni di leasing l'investimento si intende iniziato alla data di sottoscrizione del relativo contratto;
- d) nel caso di acquisto di immobili l'investimento si intende iniziato alla data dell'atto di trasferimento della proprietà.

3. Non è ammissibile a contributo documentazione attestante le spese sostenute inerenti la realizzazione delle iniziative previste al comma 1, recante data anteriore alla data di presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 1.

## **8.2 TERMINE FINALE**

1. Le iniziative agevolate ai sensi del presente bando **devono essere completate entro il 31 dicembre 2021.**

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, per il rispetto dei termini di completamento di cui al comma 1 si fa riferimento alle date risultanti dalla seguente documentazione:

- a) per gli investimenti di cui al punto 8.1, della lettera a) e d) del comma 2, dalla documentazione ivi indicata;
- b) per le opere edilizie nonché l'installazione di impianti compresi nelle opere anzidette, dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori presentata al Comune oppure in una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato;
- c) per operazioni di leasing mobiliare, dalla documentazione indicata al punto 8.1, comma 2, lettera c);

<sup>1</sup>Gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se il beneficiario ha presentato domanda di aiuto prima dell' "avvio dei lavori" inteso quale data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito (art. 2, punto 23 del Regolamento 651/2014).

- d) per operazioni di leasing immobiliare, dalla data di consegna dell'immobile attestata dalla società di leasing.
3. La documentazione attestante le spese sostenute di data posteriore al termine di completamento di cui al comma 1 non è ammissibile a contributo.
4. La documentazione prevista al punto 8.3, deve essere presentata entro il 31 marzo 2022.
5. Non sono ammesse proroghe dei termini di completamento e rendicontazione.
6. Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1 e 4 comporta a seconda dei casi rispettivamente la revoca totale o parziale del contributo concesso.
7. Le condizioni di ammissibilità delle spese di cui al punto 4 sono verificate anche in sede di liquidazione del contributo, facendo riferimento, quando necessario, all'entità della spesa effettivamente attestata.
8. Sono consentite le variazioni al programma degli investimenti secondo le disposizioni previste dai criteri e modalità per investimenti fissi, fatto salvo quanto specificatamente previsto dal presente bando.

### **8.3 RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO**

1. Per ottenere l'erogazione dei contributi deve essere presentata la documentazione attestante le spese sostenute di seguito specificata.

a) Nel caso di investimenti mobiliari e/o immobiliari:

a.1 attestazione di verifica di un professionista iscritto all'Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali, o di un CAT - HUB - società di Servizi controllate da un'Associazione di Categoria, redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che deve contenere i seguenti elementi:

- elenco riepilogativo dei beni/opere e dei relativi documenti di spesa per i quali è stata richiesta l'agevolazione del contributo, da inviare anche in formato elettronico. Nel caso di operazioni di leasing deve essere indicato il contratto di leasing nonché di tutte le eventuali appendici di contratto che rideterminano il valore originario del bene locato, regolarmente registrati, nonché la data di consegna;
- i beni elencati nei documenti in elenco rispettano quanto previsto dal punto 4.2 in materia di spese ammissibili;
- le spese sono state effettuate nel rispetto dei termini stabiliti dai punti 8.1 e 8.2;
- è stato effettuato il pagamento delle spese sostenute secondo le seguenti modalità:

il pagamento delle spese deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e

pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una liberatoria del fornitore del bene o del servizio. E' in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti, e compensazioni credito/debito. Nel caso di leasing il pagamento si riferisce alle rate scadute.

Nel caso la rendicontazione riguardi un numero massimo di 3 documenti di spesa la dichiarazione di cui sopra potrà essere sostituita da elenco riepilogativo redatto in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente comprensivo di copia dei documenti di spesa (nel caso di leasing deve essere prodotta anche la fattura di acquisto) con attestazione dell'avvenuto pagamento secondo le modalità esposte sopra.

b) Nel caso di investimenti immobiliari:

b.1 dichiarazione di un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale , redatta in conformità al fac-simile predisposto dalla struttura provinciale competente, che deve contenere i seguenti elementi:

- la compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insiste l'immobile oggetto di contributo e l'esercizio dell'attività che in esso viene svolta;
- le opere in progetto sono state realizzate in conformità alle necessarie autorizzazioni amministrative ottenute;
- indicazione degli estremi del titolo abilitativo e di tutte le successive varianti oppure di diversa documentazione prevista per la realizzazione degli interventi, rilasciati ai sensi della legge urbanistica;
- indicazione sia della data di inizio lavori che della data di fine lavori;

b.2 elaborati progettuali con calcolo superfici intervento/i relativi alle opere realizzate firmati e timbrati da un tecnico abilitato.

## **9. MODIFICHE**

### **9.1 MODIFICHE SOGGETTIVE DEL RICHIEDENTE**

1. Qualora, prima del provvedimento di concessione, si verifichino modificazioni soggettive relative al soggetto richiedente è necessario presentare entro 30 giorni dall'evento la documentazione richiesta dall'ente istruttore.

2. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione richiesta indicata al comma 1, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale è disposta l'inammissibilità della domanda presentata per l'ottenimento del contributo.

## **9.2 MODIFICHE SOGGETTIVE DEL BENEFICIARIO**

1. Qualora, **dopo il provvedimento di concessione**, si verificano modificazioni soggettive relative al soggetto beneficiario è necessario presentare entro 30 giorni dall'evento la documentazione richiesta dall'ente istruttore.
2. Nel caso in cui la modifica del soggetto beneficiario sia rilevata successivamente alla completa erogazione dei contributi concessi ma prima della scadenza di tutti gli obblighi e i vincoli derivanti dalla concessione, deve essere prodotta la seguente documentazione :
  - a) dichiarazione del soggetto subentrante di assunzione degli obblighi e dei vincoli in capo al soggetto originariamente beneficiario derivanti dalla concessione del contributo.
3. In caso di mancata presentazione, nei termini fissati, della documentazione richiesta indicata ai commi 1 e 2, l'ente istruttore ne sollecita la presentazione da effettuare entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale è disposta la revoca dei contributi accordati.

## **9.3 VARIAZIONE DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO**

1. E' sempre ammessa la compensazione anche totale tra l'importo delle diverse iniziative nonché tra spese mobiliari e immobiliari.

## **10. OBBLIGHI DEI SOGGETTI**

### **10.1. OBBLIGHI DI RADICAMENTO E DI DESTINAZIONE**

1. In base alle disposizioni dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale la concessione dei contributi comporta l'obbligo:
  - a. di non alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi per le seguenti durate:
    - a.1 beni immobili: 10 anni;
    - a.2 beni mobili di importo superiore ad euro 250.000,00: 5 anni;
    - a.3 altri beni mobili: 3 anni.
2. Costituisce violazione degli obblighi di cui al comma 1, la cessazione dell'attività anche in dipendenza di procedure concorsuali;
3. Non costituiscono violazioni dell'obbligo di cui al comma 1:
  - a) la cessione, il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda, la fusione e la scissione d'impresa nonché la successione a causa di morte nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 16, comma 3, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 9.2;

b) l'affitto dell'azienda o di un ramo d'azienda esclusivamente nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 ter, della legge provinciale e purché sia presentata la documentazione di cui al punto 9.2;

c) le operazioni immobiliari che rispettano le disposizioni dell'articolo 16, comma 3 quater, della legge provinciale.

4. I termini decorrono:

a) per gli investimenti mobiliari, gli impianti realizzati non unitamente ad altri investimenti immobiliari, escluse le operazioni di leasing e i servizi, dalla data della fattura di acquisto o, nel caso in cui a fronte del medesimo bene vi siano più fatture, dalla data dell'ultima fattura;

b) nel caso di investimenti immobiliari, escluse le operazioni di leasing, dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori presentata al Comune oppure in una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato;

c) nel caso di operazioni di leasing, dalla data di consegna del bene;

d) nel caso di acquisto di immobili, dalla data dell'atto di trasferimento della proprietà.

5. La sostituzione di beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi non costituisce violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera a). La sostituzione deve avvenire non oltre 60 giorni dall'alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Il nuovo bene non può essere ammesso ad altre agevolazioni ed è soggetto ai vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.

6. In caso di sospensione dell'attività i termini di cui al comma 1 sono prolungati per il periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.

## **10.2 ALTRI OBBLIGHI**

1. Il soggetto richiedente si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6 della legge provinciale, ossia i seguenti:

a) accettazione di ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale, dai presenti criteri e dall'atto di concessione dell'agevolazione;

b) tempestiva comunicazione alla struttura provinciale competente di qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa;

c) applicazione nei confronti dei propri dipendenti dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e della garanzia delle libertà sindacali, nonché dell'osservanza delle leggi in materia di

lavoro, previdenza e assistenza e delle disposizioni in materia di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;

- d) messa a disposizione della Provincia, su richiesta, dei dati concernenti la situazione economico - finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto.
2. È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing. Il pagamento dei canoni di locazione può essere sospeso per un periodo massimo di 1 anno.
3. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, la struttura competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.
4. Per domande con spesa superiore ad euro 100.000,00, qualora l'investimento oggetto della domanda sia interamente finanziato con mezzi propri, è previsto il vincolo di incremento dei mezzi propri, come indicato al punto 7.1.
5. In materia di obblighi si applica quanto previsto dal punto 8, comma 4 delle "norme di carattere generale".

## **11. CONTROLLI**

1. Il controllo sul rispetto degli obblighi viene effettuato anche a campione dall'ente istruttore. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.
2. In presenza della violazione di un obbligo o di un vincolo, l'ente istruttore ne dà comunicazione al soggetto richiedente o beneficiario del contributo che può presentare le proprie controdeduzioni nel termine fissato.
3. Qualora l'inadempimento non sia regolarizzato o non sia regolarizzabile nel rispetto delle disposizioni di cui al presente bando entro il termine fissato nella comunicazione di contestazione o le controdeduzioni non siano ritenute accoglibili sono disposti i provvedimenti di cui al punto 12.
4. In sede di verifica della destinazione dei contributi erogati può essere richiesto ai soggetti beneficiari:
  - a) l'esibizione di originali o di copie autentiche di documentazione, nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati tramite autocertificazioni;
  - b) ulteriore documentazione attestante la regolare attivazione delle attività, il legittimo possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi, la valutazione dell'ammissibilità delle iniziative e il rispetto degli obblighi e dei vincoli derivanti dalla concessione dei contributi;
  - c) documentazione attestante la realizzazione delle opere in conformità alle necessarie autorizzazioni amministrative ottenute e la compatibilità tra la destinazione urbanistica dell'area sulla quale insiste l'immobile oggetto di contributo e l'esercizio dell'attività che in

esso viene svolta;

- d) documentazione che dimostri l'avvenuto riscatto dei beni acquisiti tramite operazioni di leasing.

## **12. REVOCA**

1. Il mancato rispetto dei vincoli di destinazione previsti dal punto 10.1, comporta:
  - a) la revoca totale dei contributi nel caso di beni mobili o di beni immobili quando l'inadempimento avviene prima della scadenza del quinto anno;
  - b) la revoca proporzionale al numero di giorni mancanti per il rispetto del termine decennale nel caso di beni immobili quando l'inadempimento avviene decorsi cinque anni.
2. Qualora il mancato rispetto dei vincoli di destinazione dovuto alla cessazione dell'attività sia conseguente al decesso del titolare è disposta la revoca dei contributi non ancora erogati.
3. La cessazione dell'attività o il fallimento dell'impresa comporta la revoca dei contributi non ancora erogati rispettivamente alla data di cessazione o alla dichiarazione di fallimento anche nel caso dette circostanze avvengano successivamente al decorso dei termini previsti al punto 10.1, comma 1.
4. Nel caso di sostituzione dei beni mobili senza il rispetto delle condizioni di cui al punto 10.1, comma 5, si applicano i provvedimenti di cui al comma 1. Tuttavia se il prezzo del bene sostitutivo è inferiore al prezzo del bene originariamente oggetto di contributo, fino ad un massimo del 30%, è disposta esclusivamente la revoca del contributo riferito alla differenza di prezzo.
5. La presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta, a seconda del caso, la revoca totale o parziale dei contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è stato ancora assunto il provvedimento di concessione.
6. La revoca, indipendentemente dal motivo che l'ha determinata, comporta la restituzione delle somme erogate in eccedenza maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale.

## **13. DISCIPLINA DEL CUMULO CON ALTRI AIUTI**

1. Nei limiti stabiliti dalla disciplina europea è consentito il cumulo delle agevolazioni di cui al presente bando con altri aiuti concessi da soggetti diversi dalla Provincia in relazione agli stessi costi ammissibili e fino all'ammontare massimo della spesa sostenuta. E' comunque ammesso di beneficiare di sgravi fiscali o contributivi che non costituiscono aiuti di Stato.